

ORIGINALE

27959/20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Roberta VIVALDI

Presidente

dott. Franco DE STEFANO

Consigliere

dott. Marco ROSSETTI

Consigliere

dott. Cristiano VALLE

Consigliere

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4104 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto

da

[redacted] (C.F.: [redacted]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [redacted] rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [redacted] (C.F. [redacted])

-ricorrente-

nei confronti di

[redacted] S.a.s. di [redacted] & C. (C.F.: [redacted]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [redacted] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall'avvocato [redacted] (C.F.: [redacted])

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 984/2017, pubblicata in data 13 luglio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

2020
1516 [redacted] S.a.s. ha proceduto all'espropriazione di crediti di [redacted] sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'Associazione [redacted]

2020

Oggetto:

OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE
(ART. 615 C.P.C.)

Ad. 29/09/2020 C.C.

R.G. n. 4104/2018

Rep. _____

CPM 27959

Il [redacted] ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., unitamente all'Associazione [redacted] (la quale ha peraltro esclusivamente contestato, in subordine e per il caso di rigetto dell'opposizione del [redacted] gli importi oggetto di intimazione).

Il Giudice di Pace di Udine ha dichiarato la propria incompetenza per materia.

Il Tribunale di Udine, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto parzialmente l'opposizione, limitando l'efficacia del precetto e del pignoramento all'importo di € 2.175,18.

Ricorrono il [redacted] e l'Associazione [redacted], sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso [redacted] S.a.s..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C. per violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 12 delle Preleggi del C.C.».

Con il secondo motivo si denuncia «art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C. – in via gradata – per violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 474 C.P.C., 2909 e 38 C.C.».

I primi due motivi del ricorso, proposti da [redacted] (in proprio), sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Il ricorrente aveva contestato l'efficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente nei confronti dell'associazione ed egli non aveva neanche partecipato al relativo procedimento giudiziario.

Il tribunale ha ritenuto efficace il titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto presidente e legale rappresentante dell'associazione debitrice, ed in quanto egli avrebbe effettuato

«l'ordine dal quale era poi sorto il credito azionato in via monitoria», ai sensi dell'art. 38 c.c., sebbene non avesse partecipato al giudizio all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo stesso (e in effetti non fosse neanche nominato nel ricorso monitorio e nel conseguente decreto ingiuntivo).

Tale decisione si pone, in effetti, in palese contrasto con l'indirizzo di questa Corte secondo cui *«l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto»* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 14/05/2019, Rv. 653783 - 01, sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019).

Il precetto non avrebbe potuto essere intimato ed il pignoramento non avrebbe potuto essere effettuato, quindi, direttamente nei confronti del [REDACTED] la cui opposizione, sotto il profilo in esame, avrebbe dovuto trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione.

La decisione impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione del [REDACTED] e la conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di [REDACTED] S.a.s. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.



2. Con il terzo motivo si denuncia «art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C. per violazione delle norme di cui agli artt. 95, 610 e 632 C.P.C., 480 C.P.C.».

Con il quarto motivo si denuncia «art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C. per violazione della norma di cui all'art. 95 C.P.C. in relazione all'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)».

I motivi di ricorso in esame (aventi ad oggetto il *quantum* precettato) restano assorbiti, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo e della decisione della controversia nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione del [REDACTED].

È opportuno sottolineare in proposito che il pignoramento è stato effettuato esclusivamente nei confronti del [REDACTED] onde l'associazione dallo stesso rappresentata non ha alcun interesse ad opporsi ad esso.

D'altra parte la predetta associazione ha espressamente dichiarato di proporre l'opposizione (in relazione al *quantum* precettato) solo in via gradata, per il solo caso di rigetto dell'opposizione del [REDACTED] ed altrettanto ha fatto con riguardo ai motivi di ricorso successivi ai primi due.

3. Con il quinto motivo si denuncia «art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C. per violazione della norma di cui all'art. 91-92 C.P.C.».

Con il sesto motivo si denuncia «art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C. per violazione delle norme di cui al D.M. Giustizia n. 140/2012 e segnatamente dei valori del 1° scaglione per compensi relativi all'esecuzione mobiliare o presso terzi».

Anche questi motivi, che hanno ad oggetto le spese del giudizio di opposizione, restano assorbiti, in quanto le spese del giudizio vanno nuovamente liquidate all'esito dell'accoglimento dell'opposizione stessa.

4. Sono accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l'opposizione proposta dal [REDACTED] è accolta.

Le spese del giudizio si liquidano in virtù del principio di soccombenza a carico della società opposta ed a favore dell'opponente [redacted] come in dispositivo.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione all'esecuzione del [redacted] dichiarando l'inesistenza del diritto di [redacted] S.a.s. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto;
- condanna la società controricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente [redacted] (in proprio), liquidandole come segue: per il primo grado, complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi; per il secondo grado, complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi; per il giudizio di legittimità, complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi; spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, in data 29 settembre 2020.

Il presidente
Roberta RIVALDI

DEPOSITO IN CARTELLI
7 DIC. 2020



Il Funzionario Giudiziario
L. Maria PASSINETTI